

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U. S. L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n. 829.

Adottata dal Direttore Generale in data 16 APR. 2003

OGGETTO: struttura accreditata in fisiochinesi - stipulazione contratto.

Su proposta del Responsabile del Servizio Materno infantile e del Responsabile del Servizio Medicina di Base i quali,

- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 26/21, del Giugno 1998, recante requisiti e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del D. P. R. 14 gennaio 1997;
- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 19/6 del 28 Aprile 1998 nonché la deliberazione n. 6/29 del 23 febbraio 1991, concernenti le tariffe delle prestazioni di assistenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta della regione Sardegna n. 48/19 del 28 novembre 2000, recante disposizioni integrative sull'accreditamento delle istituzioni e indicazioni sul fabbisogno assistenziale;
- VISTA altresì la deliberazione della G. R. della Sardegna n. 51/48 del 12 Dicembre 2000, recante linee d'indirizzo sui volumi d'attività per il biennio 2000/2001 e determinazione dei tetti di spesa;
- DATO ATTO che l'Azienda USL ha elaborato e definito il piano preventivo annuale, previsto dal punto C) dell'allegato alla deliberazione della G. R. della Sardegna n. 51/18 del 12 dicembre 2000, piano che si pone quale necessario atto propedeutico alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
- PRESO ATTO delle disposizioni assessoriali in data 27 Aprile 2001 per l'applicazione della menzionata deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 51/18 del 12 dicembre 2000;
- VISTE le richieste d'accreditamento dello "Studio fisiochiesiterapico Sulcitano" di Gambella & C. s. n. c., presentate in tempi diversi a quest'Azienda, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- VISTE** le comunicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, rispettivamente dell'11 giugno 1997, prot. 1743 e n. prot. 28207 del 28 settembre 1998, con le quali si autorizza l'apertura dello Studio i Fisiochinesiterapia e l'accreditamento transitorio ai sensi dell'art. 10, comma 3 D.G. R. 26/21 del 4 giugno 1998;
- VISTE** in merito le competenti dichiarazioni dei servizi sanitari dell'azienda, Dipartimento di Prevenzione, Igiene Urbanistica e di Riabilitazione, con i quali si attesta che la struttura possiede i requisiti per l'accreditamento;
- RILEVATO** che la Regione Sardegna, con D. G. R. del 7 maggio 2002, n. 14/9, ha recepito il DPCM 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli di Assistenza";
- DATO ATTO** altresì, che la Regione, con successivo provvedimento del 29 ottobre 2002, n. 34/35, ha stabilito la proroga dei termini per i provvedimenti che integrano e completano la disciplina e la predisposizione dei piani preventivi annuali che nello specifico riguardano:
- Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale;
 - Individuazione dei criteri clinici per le prestazioni di cui all'allegato 2B del citato DPCM;
 - Individuazione dei criteri per contenere il ricorso alle prestazioni riportate nell'allegato 2C del DPCM;
- DATO ATTO** che le prestazioni erogabili dallo Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano, sono riportate nell'allegato elenco 1/A del contratto, proposto dallo studio, il quale forma parte integrante del presente atto;
- VISTA** in merito la relazione del responsabile del Servizio Materno Infantile e della Riabilitazione dell'Azienda, con la quale si segnala l'esigenza di attivare, mediante centri specificatamente accreditati, la riabilitazione domiciliare di cui al codice 93.11.6 del nomenclatore tariffario regionale e seguenti;
- VISTA** la relazione del Responsabile del Servizio Medicina di Base, con la quale si richiede l'incremento delle prestazioni ambulatoriali;
- RITENUTO** che la proposta avanzata dallo Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano, corrisponda alle esigenze di riabilitazione ambulatoriale e d'assistenza domiciliare riabilitativa;
- VISTA** la proposta di contratto elaborato dall'ufficio competente per la stipulazione tra L'Azienda Sanitaria USL n. 7 e lo Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano, nel quale sono stabilite sia la tipologia delle prestazioni ambulatoriali sia domiciliari, con il relativo tetto di spesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente;

PROPONE

La stipulazione del Contratto per la fornitura di prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e domiciliari, tra l'Azienda USL n. 7 di Carbonia e l'accreditato Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. S.n.c., con sede operativa in viale Trento 68, Carbonia, così come riportato specificatamente nell'allegato Contratto e prospetto n. 1/A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

dell'istruttoria e della relazione di merito fatta dal responsabile del Servizio Materno infantile e di Riabilitazione e del Responsabile del Servizio Medicina di Base;

SENTITI

i pareri favorevoli del Direttore Sanitario ed del Direttore Amministrativo,

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di stipulare il Contratto per la fornitura delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e domiciliari, di cui al codice 93.11.6 e seguenti del Nomenclatore Tariffario Regionale, tra l'Azienda USL n. 7 di Carbonia e l'accreditato Studio Fisiocinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. S.n.c., con sede operativa in viale Trento 68, Carbonia, così come riportato specificatamente nell'allegato Contratto e prospetto n. 1/A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di imputare l'importo presunto di € 250.000,00 sul conto codice 440203 del vigente piano dei conti aziendale.



DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____

R. SMI e R. dr. SM _____

R. N. B. _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 829 del 16 APR. 2003

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 APR. 2003 al 2 MAG 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio
Affari Generali



Albo non sospetto a controllo per n. 14660/3/26 del 5-5-03

Allegati:

Destinatari:

L'anno duemilaetre, addi ____ del mese di Aprile, in Carbonia, l'**Azienda Sanitaria USL n. 7**, con sede in Via Dalmazia 83, Carbonia, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Emilio Simeone, la quale appresso sarà denominata "Azienda", da una parte

E la Struttura Sanitaria "**Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. S.n.c.**", con sede operativa in viale Trento, 68 Carbonia, e sede legale in Iglesias, Piazza Canavera n. 5, in persona del suo legale rappresentante Sig. Antonio Gambella, la quale appresso sarà denominata "Struttura", dall'altra parte,

Hanno convenuto e stipulato quanto segue.

PREMESSO

1. La Struttura è legittimata al presente contratto in forza del disposto della lettera C) dell'allegato alla deliberazione della Giunta della regione della Sardegna n. 51/18 del 12 Dicembre 2000, perché transitoriamente accreditata ai sensi del 2° comma dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta della regione Sardegna n. 26/91 del 4 Giugno 1998, così come modificato dalla deliberazione della Regione Sardegna n. 48/19 del 28 Novembre 2000, in armonia con quanto disposto dall'art. 6, comma 6 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724.
2. L'Azienda ha elaborato e definito il piano preventivo annuale, previsto al punto C) dell'allegato Alla Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 51/18 del 12 Dicembre 2000, piano che si pone quale necessario atto presupposto e propedeutico alla stipulazione dei contratti, poiché definisce:
 - a) Il numero e la tipologia di prestazione acquisibili da strutture private accreditate e da professionisti accreditati previa stipulazione di appositi accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 229/99;
 - b) Le tipologie e le quantità dei servizi e delle prestazioni da richiedere ai singoli erogatori e dei relativi compensi;
 - c) E, quindi, il volume delle prestazioni erogabili, il tetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività rese in difetto o in eccesso.

Tutto ciò premesso convengono quanto segue.

Art. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto

La Struttura, in conformità a quanto programmato nel piano preventivo aziendale di cui al punto 2) della premessa, dovrà erogare le prestazioni sanitarie di medicina fisica e riabilitazione, recupero e riabilitazione dei motulesi e neurolesi, indicate nel "Nomenclatore Tariffario Regionale", approvato con deliberazione della G.R. n. 19/6 del 28 Aprile 1998, di cui all'allegato prospetto 1/A, che forma parte integrante del presente contratto, in conformità alle corrispondenti modalità descritte nel medesimo "Nomenclatore" o a quelle che saranno determinate da future eventuali modifiche.

Art. 3

Volumi delle prestazioni

La Struttura s'impegna a non superare il volume massimo delle prestazioni ed il tetto massimo di spesa, di cui all'allegato prospetto 1/A, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, così come definiti nel piano preventivo annuale menzionato in premessa.

Nel caso in cui la struttura eroghi prestazioni oltre il volume massimo concordato, superando così il tetto massimo di spesa, la remunerazione, ai sensi del disposto della lettera d) dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, sarà ridotto nella seguente misura:

- a) Per le prestazioni eccedenti il 20% della misura concordata la remunerazione sarà ridotta del 20%;
- b) Per le prestazioni eccedenti un ulteriore 10% della misura concordata la remunerazione sarà ridotta del 35%;
- c) Per le ulteriori eccedenze delle prestazioni, sino al 40% la remunerazione subirà una riduzione del 50%;
- d) Per le prestazioni eccedenti al 40%, la prestazione non sarà remunerata.

Art. 4 Requisiti di qualità

La Struttura s'impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo di validità del contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale.

S'impegna inoltre a dare comunicazione immediata ai responsabili dell'Azienda delle interruzioni che, per mancanza dei predetti requisiti, in altre parole per giusta causa o giustificato motivo, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni.

La struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella carta dei Servizi e la regolare registrazione delle prestazioni e tenuta delle liste d'attesa, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici e terapeutici, relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi delle prestazioni.

Art. 5 Appropriatezza clinica e tempi d'attesa

In coerenza col principio di appropriatezza, le parti si obbligano ad adeguare le prestazioni alle effettive necessità diagnostico-terapeutiche del paziente; prestazioni che dovranno essere erogate nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, individuati dal DPCM 29 Novembre 2001.

La Struttura s'impegna a ridurre i tempi d'attesa per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto e, in ogni caso, a rispettare i tempi concordati con L'Azienda e contenuti in una tabella allegata al presente accordo, per farne parte integrante. I tempi d'attesa devono essere oggetto d'ampia diffusione e, a tale scopo, dovrà essere predisposto un piano di comunicazione rivolto agli operatori della struttura e agli utenti.

Art. 6 Modalità organizzative

La Struttura eroga le prestazioni d'assistenza che formano oggetto del presente contratto, sulla base dell'assetto organizzativo accreditato transitoriamente ed allegato al presente atto per farne parte integrante.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, previsti dal DGR 4 Giugno 1998, n. 26/21, la struttura s'impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, con l'impiego del personale, in relazione al quale si attesta l'esclusione di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo, di cui all'elenco nominativo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante.

Dal suddetto elenco nominativo, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, risultano i compiti realmente svolti ed il reale impegno orario di ciascuno, la decorrenza del rapporto.

La Struttura s'impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda USL, eventuale successiva modifica ed autocertificata, al termine d'ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica.

Tale autocertificazione sarà, in ogni caso, oggetto di verifica da parte dell'Azienda. La struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e d'accreditamento previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 7

Formazione del personale

La Struttura s'impegna a rendere realizzabili la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionale che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica ed amministrativa, oltre che per ogni ulteriore aspetto inerente al monitoraggio ed il controllo del presente contratto.

Agli effetti delle verifiche di qualità delle prestazioni e dei conseguenti requisiti contrattuali, la Struttura s'impegna, in particolare, a sensibilizzare il proprio personale e ad agevolare l'adesione dello stesso alle iniziative di formazione e qualificazione professionale promosse dell'Azienda USL, nei confronti del personale addetto alle attività di medicina fisica e riabilitativa.

Art. 8

Mobilità

Nel caso che la Struttura eroghi prestazioni a favore d'utenti appartenenti ad altra Azienda USL, la medesima struttura richiederà i relativi compensi all'azienda stipulante. Tuttavia i relativi oneri economici graveranno sulle Aziende USL della Sardegna alle quali appartengono gli utenti che hanno fruito delle prestazioni erogate dalla Struttura, secondo le disposizioni regionali in materia di compensazione della mobilità sanitaria infraregionale.

Saranno, quindi, distintamente fatturate dalla Struttura all'Azienda, le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell'ambito aziendale di competenza, comprese le prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, ma domiciliati nel territorio aziendale.

Art. 9

Stranieri

Le prestazioni rese a cittadini stranieri saranno distintamente fatturate all'azienda USL, solo nei casi in cui il paziente sia munito di titolo all'assistenza, rilasciato dalla stessa Azienda (cittadino comunitario con specifico ricettario del S.S.N., rilasciato dall'azienda; cittadino extracomunitario con tessera sanitaria, cittadino extracomunitario con tessera S.T.P. e richiesta su ricettario S.S.N.).

Non potranno essere fatturate e poste a carico del S.S.N. le prestazioni fruitive da cittadino straniero che non sia in possesso del titolo all'assistenza.

La fatturazione delle prestazioni fruite da cittadino straniero, con titolo all'assistenza, rilasciato da altra Azienda USL, seguirà le regole di fatturazione valide per i pazienti non residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

Art. 10 Remunerazione

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti adottati dalla Regione e nello specifico dal "Nomenclatore Tariffario Regionale", approvato con deliberazione n. 19/6 del 28 Aprile 1998.

La Struttura ogni mese emetterà fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni erogate nel mese precedente, unendo alla stessa l'elenco delle prestazioni rese, le prescrizioni mediche, l'indicazione dei ticket incassati direttamente e copia dei referti rilasciati, ovvero attestazione del paziente d'avvenuta fruizione della prestazione.

La fatturazione complessiva non potrà in ogni caso superare l'importo totale contrattualmente concordato, fatte salve le eventuali variazioni integrazioni o modifiche apportate in corso d'anno dal Direttore Generale.

L'Azienda USL s'impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla struttura professionale entro 90 (novanta) giorni a far data dalla presentazione delle fatture attestanti le attività svolte nel trimestre di riferimento.

In caso d'eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, la Struttura inoltrerà nota d'accredito entro 20 giorni successivi alla contestazione; in caso contrario potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini.

La Struttura invierà specifica comunicazione all'azienda USL relativa alle prestazioni erogate per patologie conseguenti a fatti illeciti comportanti responsabilità civile di terzi, con indicazione nominativa del terzo responsabile. E ciò con esclusione delle patologie derivate dalla circolazione degli autoveicoli a motore e dei natanti, coperti dal contributo a forfait di cui all'art. 11 bis della Legge 24 Dicembre 1969 e all'art. 28 della Legge n. 449/97.


Art. 11 Risoluzione delle controversie

La decisione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente contratto, dovrà essere deferita ad un Collegio di tre arbitri da nominarsi esclusivamente tra le seguenti categorie: magistrati ordinari, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato, avvocati con almeno quattro anni di specifica esperienza professionale nel settore, comprovabile attraverso la trattazione nell'ultimo triennio di almeno tre significative controversie, che annoverino tra le parti un'Azienda USL o la Regione – Assessorato della Sanità o attraverso l'attività consultiva svolta, sempre nell'ultimo triennio, a favore di uffici od enti con competenza sanitaria.


Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente della Regione Sardegna.

La restante disciplina è quella dettata dagli articoli da 806 a 831 del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

Il Rappresentante Legale
Studio Fisiocinesiterapico
Sig. Antonio Gambella



Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Dr. Emilio Simeone



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n°7
09013 - Carbonia (CA)

ALLEGATO 1/A

NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE
D. G. R. n. 19/6 del 28 aprile 1998

**PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, RECUPERO E
RIABILITAZIONE DEI MOTULESI E NEUROLESI EROGABILI DALLO
STUDIO FISIOCHINESITERAPICO SULCITANO.**

A	B	A	B	A	B
89.01	200	93.16	120	93.39.6	240
89.07	600	93.18.1	1.200	93.39.7	240
93.11.1	120	93.19.1	60	93.39.8	2.400
93.11.2	120	93.22	120	93.39.9	3.600
93.11.3	120	93.35.2	300	93.83	120
93.11.4	5.000	93.39.2	1.100	93.82	60
93.11.6	5.000	93.39.4	6.000	99.99.1	3.600
93.15.	1.100	93.39.5	2.760		



STUDIO FISIOTERAPICO SULCITANO

17 1833

8907 DG

Spett. Direzione Generale
dell'Azienda U.S.L. N°7
CARBONIA

Oggetto: Contratto di convenzionamento con il S.S.N.

Con la presente, lo Studio Fisiocinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. S.n.c., intende accettare la proposta di convenzionamento col S.S.N. attraverso la Vs Azienda U.s.l. N° 7 per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, recupero e riabilitazione dei motulesi e neurolesi, ex- art.48, inseriti nel nomenclatore tariffario regionale con D.A.I.S. N° 1422/3° Serv. del 19 maggio 1998.

A tal proposito si impegna a rispettare il tetto di spesa di tali prestazioni, come da contratto, per un importo di 250.000 Euro, includendo le riabilitazioni motorie individuali a domicilio del paziente (codice 93.11.6) e le prestazioni ambulatoriali come, in linea di massima, sotto riportate, fermo restando la capacità organizzativa dello Studio come dall'allegato 1a della domanda di accreditamento transitorio presentato all'Assessorato Regionale alla Sanità in data 20 Novembre 1998, escluse le prestazioni non più incluse dai L.E.A.-

A	B
89.01	200
89.07	600
93.11.1	120
93.11.2	120
93.11.3	120
93.11.4	5.000
93.11.6	5.000
93.15	1.100

A	B
93.16	120
93.18.1	1.200
93.19.1	60
93.22	120
93.35.2	300
93.39.2	1.100
93.39.4	6.000
93.39.5	2.760

A	B
93.39.6	240
93.39.7	240
93.39.8	2.400
93.39.9	3.600
93.83	120
99.82	60
99.99.1	3.600

La presente, farà parte integrante del contratto che lo Studio Fisiocinesiterapico Sulcitano si impegna a sottoscrivere con l'Azienda U.s.l. N° 7 di Carbonia.

Carbonia, 15 Aprile 2003

Il legale rappresentante dello Studio

Antonio Gambella

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 – CARBONIA
SERVIZIO MATERNO INFANTILE
TELEF. 0781/3922553 FAX. 0781/3922503

Iglesias, 10 aprile 2003

Prot.463 /SMI


Al **Direttore Generale**
Al **Direttore Sanitario**
Al **Direttore Amministrativo**
ASL n°7 – Carbonia

Oggetto: trattamenti riabilitativi domiciliari mediante codice del Nomenclatore tariffario 93116.

Come in precedenza segnalato, (prot. n°70/SMI del 24-01-01, n°206/SMI del 12-03-2001, n°467/22-05-01 e n°811/SMI del 29-07-2002), si conferma la necessità di attivare, mediante i centri specificamente convenzionati e/o accreditati, la riabilitazione domiciliare mediante codice 93116 del Nomenclatore tariffario, in quanto permane la situazione segnalata, caratterizzata dalla presenza in centri convenzionati ex art 26 di utenti affetti da patologie non pertinenti per tale tipologia riabilitativa, quali patologie ortopediche, patologie neurologiche che non necessitano di trattamento globale, trattamenti residuali di pregressi trattamenti globali.

Si rammenta che il numero di prestazioni previste era approssimativamente di 12.000 prestazioni annue, ma potrebbe essere opportuna anche l'attivazione di una quota delle stesse al fine di procedere parallelamente alla riorganizzazione del servizio aziendale e alla ridefinizione complessiva dei tetti di spesa per l'ambito riabilitativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Silvio Maggetti



**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 - CARBONIA**

Servizio Materno Infantile

TELEF. 0781/3922553

FAX. 0781/3922503

Iglesias, 24 gennaio 2001

Prot. 70/SMI

Oggetto: Trattamenti domiciliari in art. 48

Al Direttore Sanitario
ASL n°7

In relazione all'oggetto si comunica che tra gli utenti inseriti presso i centri convenzionati con questa Azienda ASL per i trattamenti utenti disabili (art. 26), ci sono persone che hanno ormai concluso il loro percorso riabilitativo di tipo globale, ma necessitano ancora di qualche ciclo di trattamento di mantenimento, che a nostro parere potrebbe più opportunamente essere garantito con questa tipologia di intervento.


Si segnala inoltre che alcuni utenti che necessitano comunque di interventi limitati nel tempo (es. paz. ortopedici), laddove situazioni di residenza (centri periferici dell'Azienda), o per eccessivo carico del nostro personale, devono essere, per quanto raramente, avviati a struttura art. 26.

Ad oggi, malgrado le ripetute segnalazioni, risulta che i centri convenzionati art. 48 non accettano (o non sono autorizzati) a questo tipo di prestazione.

Si chiede pertanto di voler valutare l'opportunità e le modalità per dar corso a questo tipo prestazioni.

Distinti saluti.

*Il Capo Servizio
Dr. Silvio Maggetti*



**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 - CARBONIA**

Servizio Materno Infantile

TELEF. 0781/3922553

FAX. 0781/3922503

Iglesias, 12 marzo 2001

Prot. 206/SMI

Oggetto: trattamenti di FKT domiciliari in ex art. 43/48 erogabili da centri di FKT privati e convenzionati.

**Servizio Medicina di Base
Alla Dott.ssa Luisa Casu**

In risposta alla Sua del 9-2-01 prot. n°119, si comunica che il numero dei pazienti attualmente seguiti dai Centri ex art. 26, ma a parer nostro abbisognevole di prestazioni riabilitativa in ex art. 43/48, erogabili a domicilio da centri privati convenzionati in art. 48, è di circa 70 con la seguente distribuzione sul territorio:

16 appartenenti al distretto di Iglesias (di cui 3 di Iglesias, 6 di Domusnovas, 7 di Fluminimaggiore - Buggerru), i restanti 54 del Distretto di Carbonia (di cui 16 di Carbonia, 5 di Carloforte, 3 di Portoscuso, 13 di S. Antioco, 2 di Calasetta, 10 di Giba, 1 di Bacuabis, 1 di Cortoghiana, 1 Flumentepido).

Il numero va considerato fluttuante per il consueto turn-over di inserimento e dimissioni dall'intervento riabilitativo.

Il totale delle prestazioni previste è al momento 232 per il Distretto di Iglesias e 712 per quello di Carbonia, con un totale di 944 prestazioni mensili.

Il periodo prefissato per ciascun paziente, la valutazione ed eventuale scala di disabilità potranno essere definite solo al momento dell'inserimento nel nuovo regime riabilitativo, poiché, le valutazioni effettuate nei mesi precedenti potrebbero, in taluni casi, non essere più realmente rispondenti alle condizioni attuali dei pazienti.

Come criterio generale possiamo comunque affermare che questa tipologia di pazienti richiede più frequentemente trattamenti ciclici, e comunque si ribadisce l'impegno alla stesura del progetto/programma riabilitativo al momento della proposta di inserimento.

La spesa attuale per le prestazioni erogate dall'AIAS a questi pazienti si aggira intorno a £.66.399.072 mensili, mentre se la stessa prestazione venisse erogata in art. 48, la spesa mensile sarebbe di circa £. 39.648.000.


La quota di trattamenti indicata non comprende gli utenti con patologie ortopediche che, soprattutto nel distretto di Carbonia, non è sempre possibile seguire con personale aziendale, per cui il numero di trattamenti indicato può risultare inferiore rispetto alle richieste complessive.

Distinti saluti.

206/A. Paulis

A. Paulis

*Il Capo Servizio
Dr. Silvio Maggetti*



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 – CARBONIA
SERVIZIO MATERNO INFANTILE

P.O.F. III CROBU TEL. 0781/392255 FAX 0781/3922503

Iglesias 28/05/01

Prot. 467 /SMI

Al Direttore Sanitario
Azienda USL 7

Carbonia

Oggetto: prestazioni riabilitative ex art 48 – Situazione aziendale e proposte.


La situazione in essere in merito alla riabilitazione sul territorio aziendale, presenta alcune peculiarità:

- a) Massiccia presenza di posti in convenzione sulla tipologia dell'ex art.26 (riabilitazione dell'handicap) in parte non utilizzati (allegato 1)
- b) Presenza di centri convenzionati in art. 48 con distribuzione non omogenea sul territorio (presente solo nella città di Carbonia e Iglesias) salvo centri che effettuano solo limitate prestazioni
- c) Mancata possibilità di effettuare trattamenti domiciliari per utenti che non necessitano di trattamenti globali (tipologia ex art.26), specificamente per utenti ortopedici o per patologie intercorrenti non causa di disabilità permanente.

Questa situazione comporta il fatto che gli utenti sopra definiti possono essere seguiti da terapisti aziendali, con notevoli difficoltà (es. uso dei mezzi propri), a volte, assegnati, per le situazioni più periferiche, a centri ex art.26.

Si rende quindi evidente la necessità di attivare la procedura per l'acquisizione di prestazioni domiciliari (codice 93.11.6 del Nomenclatore tariffario regionale) ipotizzando anche una rivisitazione della distribuzione interna delle prestazioni attualmente effettuate dai centri convenzionati ex art 26.

Il Capo Servizio
Dr. Silvio Maggetti



2/prestazioni riabilitative ex art 48/A.Cuneo _____

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 – CARBONIA
SERVIZIO MATERNO INFANTILE
TELEF. 0781/3922553 FAX. 0781/3922503

Iglesias, 29 luglio 2002

Prot. 811/SMI

Al **Direttore Sanitario**
Dott.ssa Rita Cantone

Oggetto: prestazioni riabilitative ex art. 26 L.833/78. Tetti di spesa.


Le prestazioni riabilitative ex art.26 costituiscono, ormai da lunga data, una voce di spesa rilevante per questa azienda, sia perché l'incidenza di patologie invalidanti è cospicua (ictus, sclerosi multipla), sia perché il recente inizio della attività di riabilitazione aziendale diffusa sul territorio non consente di erogare alcuni tipi di prestazioni, in particolare a domicilio e soprattutto in zone periferiche, che non dovrebbero, a rigore, ricadere in quelle riferibili all'articolo 26.

In tal senso si è già avuto occasione di proporre l'acquisizione di prestazioni in art.48 (o con modalità equivalenti anche in termini di costo/prestazioni) con nota 12-03-2001 prot.206/SMI in cui si quantifica il bisogno di prestazioni domiciliari in 11-12.000 anno e, con nota 20-11-2001, protocollo 875 SMI si quantificavano i reali bisogni annui in art. 26, articolati in 3.650 prestazioni in internato, 3.350 prestazioni in seminterrato, 35.000 in trattamenti domiciliari, 28.000 in trattamenti ambulatoriali.

Si specifica che questi numeri sono al netto degli utenti di altre ASL, degli utenti inseriti dal Dipartimento di salute mentale all'interno dell'art. 26 e dei trattamenti domiciliare impropri che abbiamo sopra precisato.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Sizio Maggetti



Servizio Sanitario Regione Sardegna

Azienda U.S.L. n°7

09013 - Carbonia (CA)

SERVIZIO MEDICINA DI BASE

Carbonia, 16.04.03 prot. 2318 del 17/04/03

Al Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone
Sede

Oggetto: riabilitazione domiciliare ex art. 48 -- richiesta convenzione.

Con la presente, viste le richieste inevase da parte di codesto servizio, circa l'assistenza **riabilitativa domiciliare ex art. 48**, si richiede con sollecitudine l'attivazione di un rapporto convenzionale con gli accreditati esterni.

Si precisa inoltre che anche il responsabile del servizio della riabilitazione, il dott. Silvio Maggetti ha con diverse note proposto la necessità di attivare opportune convenzioni considerato che il personale dipendente non è in grado di sopperire le enormi richieste dell'Utenza, con gli ovvi disagi e l'interminabile lista d'attesa, che aggrava ancor più la situazione assistenziale.


Per i succitati motivi si avverte l'esigenza di poter attivare, con urgenza, apposita convenzione per l'assistenza domiciliare:

Si stima, in proposito, in questa fase, un bisogno di circa 12.000 prestazioni annue.

Si chiede inoltre, a garanzia degli utenti, che il rapporto di convenzione, assicuri livelli di continuità terapeutiche domiciliari.

Distinti saluti

Il responsabile del Servizio
Dr. Marco V. Grussu



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Via Dalmazia 83 – Carbonia – Tel. 0781/ 6683247 – 3248 – telefax 6683285

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Carbonia 27 marzo 2001

Prot. n° 1104

Dr.ssa LUISA CASU
Responsabile del Servizio Medicina di Base
SEDE

OGGETTO : Parere di competenza in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro relativamente allo studio denominato “ Fisioterapico Sulcitano “ ubicato in Via Trento n° 68 – Carbonia -

Dal sopralluogo eseguito presso lo Studio fisioterapico citato in oggetto in data 25 marzo 01 da personale medico dello SPISLL e dall'esame della documentazione visionata, si è constatato il rispetto delle leggi in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro.

Il Responsabile del
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Angelo Biggio



[Handwritten signature of Angelo Biggio]

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7

Dipartimento di Prevenzione
09013 CARBONIA



Servizio Igiene Urbanistica
e Ambienti Confinati
Segreteria tel. 07816683246

Prot. n° 219 del 27/03/2001


Alla Dott.ssa Luisa Casu
Responsabile Servizio Medicina di Base
Distretto di Carbonia
Sede.

**Oggetto: verifica requisiti Igienico Sanitari studio Fisioterapico Sulcitano, sito in Carbonia
Via Trento n° 68.**

A seguito del sopralluogo effettuato in data 26/03/01 dal Responsabile Medico di questo Servizio, presso l'immobile sito in Carbonia via Trento n°68, sono stati verificati e si ritengono soddisfatti i requisiti igienico sanitari della struttura in oggetto.

Non è stato possibile visionare la documentazione inoltrata all'Assessorato Igiene e Sanità al momento del sopralluogo.

Distintamente



Il Responsabile del Servizio
Igiene Urbanistica e Ambienti Confinati
Dott.ssa Cardis Sandra

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

Prot. n° del


Alla Dott.ssa Luisa Casu
Responsabile Servizio Medicina di Base
Distretto di Carbonia
Sede.

**Oggetto: verifica requisiti Igienico Sanitari studio Fisioterapico Sulcitano, sito in Carbonia
Via Trento n° 68.**

A seguito del sopralluogo effettuato in data 26/03/01 dalla Dott.ssa Rosella Ennas, presso l'immobile in oggetto è stata verificata la rispondenza dei macchinari e delle attrezzature installate nei singoli locali per le specifiche prestazioni di fisioterapia nonché arredi relativi all'attività riabilitativa.

Al momento del sopralluogo non è stata fornita la certificazione relativa alle apparecchiature aziendali.

Distintamente





Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Prot. N. 28202 /3.1

Cagliari 28 SET. 1998

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

Oggetto: Accredimento transitorio (art. 10 comma 3 D.G.R. 26/21 del 4.6.98).

→ Al Sig. Gambella Antonio
Piazza Canavera, 5

IGLESIAS

Al Direttore Generale
dell'Azienda USL n. 7

CARBONIA

Si comunica che la domanda presentata dal Sig. Antonio Gambella per l'accredimento transitorio dello "Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano", sito in Carbonia, Viale Trento n. 68, risulta conforme a quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato A del Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 29.06.98 "Requisiti e procedure per l'accredimento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14.1.97".

Pertanto il suddetto Studio è accreditato transitoriamente per le prestazioni elencate nell'allegato 1a), con esclusione delle prestazioni contraddistinte con la lettera H (prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero o ambulatori protetti) nel nomenclatore tariffario regionale di cui al DAIS n. 1422 del 19.05.98, pubblicato sul S.S. n. 16 del BURAS n. 19 del 23.06.98.



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Nell'eventualità che l'Azienda USL in indirizzo intenda stipulare in via provvisoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, apposito contratto con lo studio in argomento, dovrà essere preventivamente verificato il possesso dei requisiti minimi autocertificati, in particolare per quanto concerne la tipologia ed i volumi delle prestazioni erogabili e gli standard di personale.

A tal fine si allega copia della domanda presentata, corredata dai relativi allegati.

Copia dell'eventuale nuovo contratto stipulato dovrà essere trasmessa allo scrivente Assessorato a cura di codesta Azienda USL.

ml/accriabo

Dr.ssa AB/Coord. 3.1 AB

Dr. MG. Coord. 3° Serv. *φ*

Dr. GM/Coord.Gen. *γ*



L'ASSESSORE

- Paolo Fadda -



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Prot. N. 17437/III

Cagliari.

11 GIU. 1997

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

Oggetto: Trasmissione decreto di autorizzazione all'apertura di uno Studio di Fisiokinesiterapia denominato "Studio Fisiokinesiterapia Sulcitano" di Gambella e C. con sede in Via Trento, 68 - Carbonia.

Al Dr. Gambella Antonio e C.
P.zza Canavera, 5
IGLESIAS


All' Azienda Sanitaria Locale n. 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

Al Sindaco del Comune di
CARBONIA

All' Ordine Prov.le dei Medici
Via Somino, 28
CAGLIARI

Allegato alla presente si trasmette il DAIS n. 1402 del 01.06.97
relativo all'oggetto.

IL COORDINATORE
DEL 1° SETTORE DEL III SERVIZIO
Dr.ssa Alessandra Bracciotti


A Bracciotti



Decreto n. 1402 / 12632

Regione Autonoma della Sardegna

L'Assessore dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO l'art.194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;
-
- VISTA la Legge n. 833 del 23.11.1978;
- VISTO il D.P.R. del 14.01.97 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ed in particolare l'art. 2, secondo comma, che prevede l'applicazione immediata dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi alle nuove strutture, nonché nei casi di ampliamento e trasformazione di strutture già esistenti;
- VISTA la domanda con la quale il Dr. Gambella Antonio nato a Iglesias il 25.10.69 ed ivi residente in Piazza Canavera, 5 rappresentante legale dello studio di F.K.T. denominato "Studio Fisiokinesiterapie Sulcitano di Gambella e C.", chiede l'autorizzazione all'apertura del suddetto studio sito in Via Trento, 68 Carbonia;
- VISTA la dichiarazione della Dr.ssa Biggio Maria Gloria, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Cagliari e specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, con la quale assume la direzione tecnico sanitaria nonché le responsabilità civili e penali connesse all'attività dello studio;
- ACCERTATA mediante sopralluogo tecnico, effettuato dal Medico Provinciale di Sassari, in data 11.02.97 l'idoneità dei locali e l'efficienza delle attrezzature;
- SENTITO il Consiglio Provinciale di Sanità di Cagliari nella seduta del 23.04.1997, il quale ha espresso parere favorevole all'apertura dello studio su menzionato, a condizione che venisse reso più funzionale il locale bagno per disabili, eliminando il piatto doccia;
- ATTESO che è stato comunicato all'Assessorato con nota del 27.05.97 l'avvenuto adempimento alle prescrizioni succitate;
- RITENUTO di dover provvedere a riguardo;



Regione Autonoma della Sardegna

Segue decreto 1402 / 12632

DECRETA


- ~~Art.1) Si autorizza il Dr. Gambella Antonio, nella sua qualità di rappresentante legale dello "Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella e C." ad aprire e porre in esercizio il menzionato Studio sito in Carbonia Via Trento, 68.~~
- Art.2) Dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni del D.P.R. 14.1.1997 in materia di requisiti minimi organizzativi.
- Art. 3) Durante lo svolgimento delle attività ambulatoriali deve essere garantita la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività sanitarie svolte.

- 30.11.1997

L'ASSESSORE

- Paolo Farida -

Studio Fisiocinesiterapico Sulcitano
di Gambella & C. s.n.c.
09013 Carbonia



Spett. Ass.to Reg. Igiene e Sanità
Via Roma 221
09100 Cagliari

e, p.c. Spett. Azienda U.s.l. N. 7
Via Dalmazia
Carbonia

Oggetto: Integrazione domanda di accreditamento di studi professionali e strutture specialistiche ambulatoriali (art. 8 della D.G.R. n. 26/21 del 4/6/98).-

Ad integrazione della domanda in oggetto, relativamente alla gestione dei materiali di consumo e dei rifiuti ordinari e speciali, si precisa quanto segue:
la struttura è dotata di un locale all'interno del quale sono sistemati n. 2 armadi distinti e dotati di idonea chiusura (a chiave) all'interno dei quali vengono separatamente custoditi rispettivamente i materiali di consumo (lenzuolini di carta, tasche spugna per elettrodi, disinfettanti, etc.) nel primo e nel secondo, i contenitori dei rifiuti speciali temporaneamente stoccati in attesa del regolare ritiro dell'azienda specializzata nel settore (società Battellieri di Cagliari) con la quale si è stipulato regolare contratto.

Per quanto attiene i suddetti rifiuti, si specifica che gli stessi all'interno dello Studio in indirizzo vanno considerati a basso rischio di pericolosità e contaminazione.

Non sono infatti presenti: reagenti, sacche di sangue, altri campioni biologici, etc., tipici di altre strutture sanitarie.

Tali caratteristiche ed i contenuti rifiuti volumi ridimensionano il problema e l'adozione di misure gestionali per lo smaltimento.

La maggior parte dei rifiuti si divide tra quelli di tipo "urbano" (si pensi ai tipici rifiuti cartacei provenienti dagli uffici) e quelli "assimilati agli urbani" (i lenzuolini di carta monouso utilizzati per far sdraiare il paziente sui lettini di terapia).

Una parte minore dei rifiuti è rappresentata dai farmaci scaduti (meno dell'1% del totale dei rifiuti).

La tabella che segue indica le tipologie tipiche dei rifiuti sanitari ed evidenzia con asterisco quelle presenti nello Studio.



Rifiuti comuni:

- Materiali da imballaggio (relativi a forniture a basso rischio);
- Lenzuolini di carta utilizzati per visite e terapie;
- Residui di confezioni con basso rischio (gel, disinfettanti).



Rifiuti taglienti:

- Siringhe (utilizzate prevalentemente dai T.d.R. per diffondere i farmaci dal flacone alle tasche spugna per la pratica della ionoforesi);
- Aghi.



Rifiuti farmaceutici:

- Farmaci scaduti;
- Rifiuti strumentali;
- Contenitori dei farmaci in fiala, utilizzati.

Il Direttore Sanitario vigila affinché i residui dei materiali utilizzati nelle visite e terapie siano depositati dagli operatori negli appositi contenitori con sacchetto interno.

Come già evidenziato, la maggior parte dei rifiuti (95%) è rappresentato da lenzuolini monouso per i lettini di terapia.

I contenitori dei rifiuti riportano la scritta "Contenitore monouso per rifiuti sanitari", la specifica categoria di rifiuto, la data di chiusura e la provenienza dallo Studio.

Sono chiuse a riempimento ed in ogni caso a fine turno lavorativo e allocate nell'apposito spazio.

I rifiuti stoccati vengono custoditi rispettando i tempi massimi stabiliti in contratto per ciascuna tipologia di rifiuto.

La Ditta incaricata del ritiro accede al locale, previa autorizzazione da parte dell'accettazione dello Studio e annotando i dati relativi al ritiro stesso; la stessa Ditta assicura il controllo della chiusura delle confezioni, la cura nel maneggio e nel trasporto durante il passaggio nei locali dello Studio fino al carico dei colli sul furgone.

Le modeste quantità di farmaci scaduti e le siringhe (con i relativi aghi) sono contenuti in appositi contenitori indicanti la tipologia del rifiuto tramite etichette evidenti:

rifiuti speciali per i farmaci scaduti;

rifiuti pericolosi a rischio infettivo per le siringhe (con relativi aghi) utilizzati sui pazienti nell'eventualità di terapie d'emergenza per via parenterale;


rifiuti pericolosi non a rischio infettivo per le siringhe utilizzate esclusivamente per trasferire farmaci sulle tasche spugna.


Tutti gli altri rifiuti sono "urbani" o "assimilati al tipo urbano" e provenienti dagli uffici amministrativi o dalle accettazioni e comunque tali da non richiedere particolari precauzioni.

Il Direttore Sanitario vigila e dispone affinché l'Azienda incaricata del ritiro dei rifiuti (farmaci, aghi, etc.) rispetti tutte le modalità ed i tempi previsti contrattualmente, nonché proceda alla termodistruzione o tecniche equiparate, per i rifiuti per i quali è prevista.


Carbonia, 26 Marzo 2001

Il Sanitario Responsabile
Dott. PUDDU Alberto





Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale



Prot. N. 17660/3/26 Cagliari, - 5 MAG 2003
Risposta al foglio N.
Del Allegati N.

Oggetto: **CONTROLLO ATTI** ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.
Trasmissione deliberazione n° 829 del 16/04/2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia avente ad oggetto "Struttura accreditata in fisiochinesi - stipulazione contratto".

(Atto Non Soggetto al Controllo)

Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA

Si comunica che l'atto deliberativo in oggetto, trasmesso a questo Servizio, non è assoggettabile al controllo previsto dall'art. 54 della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5, in quanto l'importo presunto della spesa contrattuale è nettamente inferiore a quella prevista per la sottoposizione al controllo dei contratti che comportino impegni di spesa.

Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -



MI
Rag. GP / 3.3
Dr. VO / Resp. 3.3